

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1560 del 24/03/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Griduzza 4 A/D i Loc. Cortile, richiesta dalla ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico per l'attività di ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E RUMORE - Rif. SUAP n.3468/2025 - Prat. Sinadoc n.4734/2026 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-1673 del 24/03/2026 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena |
| Dirigente adottante | ANNA MARIA MANZIERI |

Questo giorno ventiquattro MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Griduzza 4 A/D – Loc. Cortile, richiesta dalla ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico per l'attività di ristorazione, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E RUMORE.

Rif. SUAP n.3468/2025

Prat. Sinadoc n.4734/2026

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione DET-AMB-2018-4713 del 14/09/2018 a favore della ditta Laghi Anna Srl;
- volturata con determinazione DET-AMB-2021-791 del 18/02/2021, a favore della ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico;

VISTA l'istanza presentata al SUAP delle Terre d'Argine in data 15/10/2025 e acquisita da ARPAE con prot. n.182467 dalla ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Federico, con sede legale e stabilimento in Via Griduzza 4, Cortile di Carpi (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ristorazione, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 182467 del 15/10/2025, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 53 comma 1, lett. b) L.R. 21/12/2017, n. 24, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'ampliamento di fabbricato ad uso ristorante, con richiesta di variante urbanistica, comprensivo del provvedimento di AUA;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento necessaria per effettuare l'istruttoria di AUA, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.14366 del 15/01/2026;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n.46593 del 12/03/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico ed agli scarichi domestici, espresso dal Comune di Carpi, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.51800 del 20/03/2026;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP competente, con la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2018-4713 del 14/09/2018, come volturata con DET-AMB-2021-791 del 18/02/2021, emessa da ARPAE Modena per l'insediamento di Via Griduzza 4 A/D – Loc. Cortile, in Comune di Carpi, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico (P.IVA 03509390369), con sede legale in Via Griduzza 4 – Loc. Cortile, in Comune di Carpi, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

| Settore ambientale interessato | Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003 | Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida |
|---------------------------------------|--|--|
| TUTELA DELLE ACQUE | A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125) - Scarico della piscina | Arpae |
| TUTELA DELLE ACQUE | A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125) - scarichi domestici | Comune di Carpi |
| IMPATTO ACUSTICO | E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011 | Comune di Carpi |

- DI DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP delle Terre d'Argine ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21/12/2017, n.24;
- DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali";*
 - *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A. **per quanto riguarda gli scarichi idrici e il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n.4734/2026

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Il ristorante "Laghi Anna", che svolge attività pubblica di ristorazione, ha un laghetto per la pesca sportiva ed una piscina estiva esterna con annesso bar, servizi e spogliatoi. Le suddette aree sono circondate da spazi verdi a disposizione del pubblico, spazi gioco per i bambini ed aperta campagna.

L'area della piscina esterna con annesso bar e l'area del laghetto per pesca sportiva rimangono coerenti con quanto precedentemente autorizzato.

Con la modifica dell'AUA di cui al presente procedimento, sono previsti:

- l'ampliamento del fabbricato ad uso ristorante mediante la demolizione della tettoia sul lato sud del fabbricato e la realizzazione di due corpi in muratura di dimensioni 7,89 x 8,61 m sul lato nord e sul lato sud, collegati fra loro sul lato ovest con un portico lateralmente aperto adiacente alla struttura esistente;
- il tombamento di uno dei due laghi.

Ai fini del rilascio del presente atto, nell'insediamento sono definiti seguenti scarichi:

- **scarico S1**: lo scarico della **piscina estiva esterna**, previo trattamento con apposito impianto di trattamento e successiva dechlorazione, è convogliato nel fosso di scolo interpodereale sul lato ovest;
- **scarico S2a**: il troppo-pieno del **laghetto da pesca sportiva** a est (il laghetto a ovest è stato tombato) scarica nel fosso di scolo interpodereale;
- scarico S3: le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi e dalla cucina dell'insediamento, previo trattamento mediante degrassatore, fosse settiche di tipo Imhoff e filtro batterico anaerobico, sono convogliate nel fosso stradale lato nord e poi nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere tecnico con prescrizioni espresso da Arpae, Distretto di Modena - Presidio di Carpi con protocollo n° 14072 del 10/07/2018, di cui si riportano nel seguito le valutazioni relative agli scarichi S1 e S2a.

Lo scarico S1 (acque di rilascio della piscina), attivo esclusivamente durante la stagione estiva, è composto dalle acque di troppo pieno, originate dal reintegro giornaliero della piscina, dalle acque di risulta dal lavaggio periodico del filtro e dalle acque di risulta dallo svuotamento parziale annuale della piscina. Esso, ha recapito in fosso di scolo interpodereale sul perimetro ovest e si stima un volume annuo di scarico non superiore a 140 m³/anno con portate di 1,4 m³/gg. Le acque di scarico, dopo un primo passaggio in impianto di filtrazione a sabbia, sono indirizzate a 2 vasche in c.a. in serie, della capacità di circa 1000 litri ognuna, con funzione di decantazione. Lo stazionamento delle acque in tali manufatti consente lo spontaneo

abbattimento del Cloro per volatilizzazione. A fine stagione, relativamente all'attività di svuotamento della piscina, si procede all'interruzione della clorazione dell'acqua per permettere l'evaporazione diretta dalla vasca piscina.

Gli scarichi industriali assimilati alle domestiche S2a e S2b, che corrispondono ai rilasci di troppo pieno dei bacini di pesca sportiva, recapitano in fosso di scolo interpodereale presente sul perimetro sud del sito.

Al fine di condurre la pulizia del fondo dei laghetti, con cadenza media decennale è operato lo svuoto integrale dei bacini tramite pompa con rilascio delle acque al medesimo fosso di scolo interpodereale.

CONSIDERATO che, non essendo riconducibile ad uno scarico da piscicoltura e/o acquacoltura, la normale attivazione del troppo-pieno del laghetto è considerata semplice rilascio di acque e, pertanto, non è soggetta a specifica autorizzazione nell'ambito dell'AUA, mentre resta confermata l'autorizzazione allo scarico da attivare tramite pompa in occasione degli svuotamenti "decennali";

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico, per l'insediamento localizzato in Via Griduzza 4 A/D – Loc. Cortile, comune di Carpi (MO), è autorizzato a scaricare in acque superficiali (scarichi S1 e S2a) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

1. **SCARICO S1:** Lo scarico della piscina deve rispettare i limiti di Tabella 3, allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06 ss.mm. per gli scarichi in acque superficiali.
Nel caso di svuotamento totale dell'acqua della piscina, è d'obbligo il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, che prevede una concentrazione massima $\leq 0,2$ mg/l per il "cloro attivo libero" prima dello scarico.
Detto valore è ottenibile con idonea dechlorazione delle acque, conseguibile con il mancato apporto di sanificanti per il tempo necessario.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti, oltre al rispetto d'ogni altra condizione prevista.
Deve essere particolarmente curato il mantenimento dell'efficienza della macchina a fanghi attivi, procedendo a vuotature periodiche dei sedimenti e dei fanghi e conservando la documentazione degli smaltimenti.
2. **SCARICO S2a:** Relativamente alle operazioni di periodica pulizia dei laghetti di pesca tramite lo svuotamento integrale dei bacini e con rilascio delle acque al fosso di scolo podereale, lo scarico del laghetto da pesca può essere attivato previa valutazione dell'effettiva capacità di ricezione del corpo idrico.
Dell'attivazione degli scarichi deve essere data comunicazione, preventivamente e con congruo preavviso ad Arpae di Modena.
3. I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a monte dei singoli scarichi finali devono essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
4. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

5. A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e degli impianti di trattamento. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
7. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
8. É fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae Modena ed al Comune di Carpi di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti di riferimento: Relazione e planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n.14366 del 15/01/2026)

Pratica Sinadoc n.4734/2026

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

Il ristorante "Laghi Anna", che svolge attività pubblica di ristorazione, ha un laghetto per la pesca sportiva ed una piscina estiva esterna con annesso bar, servizi e spogliatoi. Le suddette aree sono circondate da spazi verdi a disposizione del pubblico, spazi gioco per i bambini ed aperta campagna.

L'area della piscina esterna con annesso bar e l'area del laghetto per pesca sportiva rimangono coerenti con quanto precedentemente autorizzato.

Con la modifica dell'AUA di cui al presente procedimento, sono previsti:

- l'ampliamento del fabbricato ad uso ristorante mediante la demolizione della tettoia sul lato sud del fabbricato e la realizzazione di due corpi in muratura di dimensioni 7,89 x 8,61 m sul lato nord e sul lato sud, collegati fra loro sul lato ovest con un portico lateralmente aperto adiacente alla struttura esistente;
- il tombamento di uno dei due laghi.

Ai fini del rilascio del presente atto, nell'insediamento sono definiti seguenti scarichi:

- scarico S1: lo scarico della piscina estiva esterna, previo trattamento con apposito impianto di trattamento e successiva dechlorazione, è convogliato nel fosso di scolo interpoderale sul lato ovest;
- scarico S2a: il troppo-pieno del laghetto da pesca sportiva a est (il laghetto a ovest è stato tombato) scarica nel fosso di scolo interpoderale;
- **scarico S3: le acque reflue DOMESTICHE provenienti dai servizi igienici, dagli spogliatoi e dalla cucina dell'insediamento**, previo trattamento mediante degrassatore, fosse settiche di tipo Imhoff e filtro batterico anaerobico, sono convogliate nel fosso stradale lato nord e poi nel Canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere del Comune di Carpi, ente competente in merito, acquisito durante l'iter autorizzatorio riferito allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, prot. Arpae n.51800 del 20/03/2026, di cui si riportano nel seguito le considerazioni riferite agli scarichi domestici.

"Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale all'interno del procedimento unico ex art. 53 comma 1, lett. b) L.R. 21/12/2017, n. 24 per l'acquisizione di pareri e intese pervenuta dal SUAP - Sportello Unico;

Preso atto che:

- *in prossimità dell'insediamento non è presente alcun tipo di fognatura pubblica;*
- *il recapito dello scarico delle acque reflue avverrà in corpo idrico superficiale (fosso stradale lato nord e poi nel canale di Bonifica Scolo Dotto Inferiore) su via Griduzza;*

- rispetto a quanto autorizzato con Det. AUA n. 4713/2018 e successivamente volturata con Det. AUA n. 791/2021:

- gli scarichi S1 (piscina) e S2a (troppo pieno laghetto est) rimangono invariati;
- lo scarico S2b è eliminato per avvenuta tombatura del secondo laghetto;
- lo scarico S3 (reflui domestici ristorante + bar piscina) mantiene la medesima configurazione autorizzata, con sola modifica delle tubazioni interne e conferma dei manufatti esistenti;

- il sistema di trattamento delle acque reflue dell'insediamento è costituito dalla seguente combinazione:

- degrassatore 2.000 L ritenuto idoneo per il carico previsto;
- n. 2 fosse Imhoff da 5.000 L ritenute adeguate per 20 A.E. ciascuna;
- impianto di ossidazione totale 6.900 L dimensionato per 40 A.E.;

- la relazione acquisita agli atti conferma che non vi è incremento del carico organico rispetto all'AUA vigente:

- A.E. ristorante = 16 (40 coperti + 5 addetti)
- A.E. linea piscina = 14
- Totale A.E. in ingresso all'impianto di ossidazione totale = 30 A.E., inferiore alla capacità di progetto (40 A.E.).

- il responsabile dello scarico dei reflui provenienti dall'immobile identificato catastalmente al foglio n. 127, P.lle nn.108-93-121, è il Sig. Facciolo Stefano in qualità di legale rappresentate dell'Impresa LAGHI ANNA snc;

Accertato, in fase istruttoria, che i sistemi adottati per la raccolta, trattamento e allontanamento delle acque di scarico non alterano né il carico né la tipologia di reflui, né comportano variazioni al recapito o ai manufatti di trattamento;

Per quanto esposto sopra, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, esprime **PARERE TECNICO POSITIVO** alla modifica sostanziale dell'AUA per i seguenti titoli ambientali:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)" [con prescrizioni]

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico, per l'insediamento localizzato in Via Griduzza 4 A/D – Loc. Cortile, comune di Carpi (MO), è autorizzato a scaricare le acque reflue **domestiche** in acque superficiali (scarico S3) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue originate dall'insediamento in oggetto devono essere realizzate in conformità agli elaborati tecnico-progettuali acquisiti agli atti del Comune di Carpi con P.G. n.1401/2026.
2. Qualora in corso d'opera, per motivi tecnici, venissero apportate modifiche al reticolo fognario e/o al sistema di trattamento in progetto, le stesse devono essere conformi alle Tabb. A e B della DGR 1053/03; inoltre alla conclusione delle opere deve essere prodotta al Settore Ambiente del Comune di Carpi, in allegato alla "comunicazione di fine lavori", idonea documentazione, in duplice copia, aggiornata secondo le modifiche apportate (es. elaborato planimetrico e/o disegno costruttivo dell'impianto di trattamento).
3. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore e/o installatore.
4. Almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario) deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento e relativo smaltimento/conferimento dei fanghi e melme ad idoneo impianto di

trattamento; qualora lo spurgo avvenga con una frequenza diversa da quella sopra indicata deve essere annotata la giustificazione nel registro descritto al punto seguente.

5. In riferimento a quanto prescritto al punto precedente, si deve provvedere alla tenuta di un apposito registro su cui annotare: la data di effettuazione dello spurgo dei sistemi di trattamento, i quantitativi di fanghi e/o melme asportati, la ditta esecutrice, l'impianto di destinazione finale, l'eventuale giustificazione per mancato spurgo. Il titolare dello scarico, unitamente al registro deve conservare la documentazione giustificativa eventualmente rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta dagli stessi.
6. Gli eventuali fanghi e melme, residuati dal trattamento delle acque reflue e per i quali non è consentito lo scarico in corpo idrico superficiale né lo spandimento su suolo, devono essere smaltiti mediante sistemi consentiti dalle disposizioni vigenti.
7. Devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti (fossi, canali di scolo, ecc.), provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
8. In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti) rispetto alla situazione pre-intervento, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico (es. in caso di aumento dei residenti).
9. In caso di ristrutturazione o ampliamento dell'edificio e/o in caso di modifica del sistema di trattamento deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
10. In caso di modifica della titolarità dello scarico deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico subentrante che, a sua volta, deve presentare domanda di volturazione dell'autorizzazione.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs 152/06, salvo che il fatto costituisca reato, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 (da 1.500 euro a 15.000 euro), evidenziando che ai sensi dell'art. 135, comma 4 del D.Lgs 152/06, alla sanzione suddetta non si applica il pagamento in misura ridotta.

Pratica Sinadoc n.4734/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Carpi**

PARTE DESCRITTIVA

Il ristorante "Laghi Anna", che svolge attività pubblica di ristorazione, ha un laghetto per la pesca sportiva ed una piscina estiva esterna con annesso bar, servizi e spogliatoi. Le suddette aree sono circondate da spazi verdi a disposizione del pubblico, spazi gioco per i bambini ed aperta campagna.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n.46593 del 12/03/2026;
- parere del Comune di Carpi, ente competente in merito, acquisito durante l'iter autorizzatorio riferito allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, prot. Arpae n.51800 del 20/03/2026, di cui si riportano nel seguito le considerazioni riferite all'impatto acustico.

Vista la valutazione d'impatto acustico (Vimpa) presentata dal proponente a corredo dell'istanza suddetta, redatta e sottoscritta dal Tecnico Competente in Acustica (TCA) incaricato dalla ditta (rif. documento datato 30/12/2025, in atti al P.G. del Comune di Carpi al n. 1401 del 12/01/2026);

Considerato che le sorgenti di rumore individuate dal TCA come significative, e conseguentemente valutate, sono le seguenti:

- S1 impianto dedicato a diffusioni musicali di sottofondo a servizio della zona bar della piscina dotato di un limitatore acustico;
- S2 cella frigo ubicata sul lato est del ristorante (ritenuto non significativo);
- S3 contributo degli avventori presenti in n. massimo di 40 persone sotto al portico esterno del ristorante posto sul lato ovest. Nello studio non è stato considerato il rumore antropico connesso all'area bar/piscina.

Visto il parere in atti al P.G. n. 17701 del 13/03/2026, espresso da Arpae ST - Distretto Area Nord - Carpi, in merito alla Vimpa sopra citata, contenente le prescrizioni tecnico/gestionali alle quali l'Agenzia ritiene possa e debba essere rilasciato il nulla osta previsto dall'art. 8 comma 6 della legge 447/95;

Considerato, come si evince dalla relazione del TCA e dal parere Arpae, quanto segue:

- il pubblico esercizio occupa dei locali di un edificio pianterreno, all'interno di un'area con destinazione agricola, ubicata nella zona est del Comune di Carpi (MO);
- le attività di intrattenimento musicale del pubblico esercizio sono destinate ad un massimo di 100 persone collocate presso la piscina esterna del locale;

- il pubblico esercizio è aperto principalmente nelle ore serali e notturne (nello studio sono specificati distintamente i giorni di apertura e gli orari di attività);
- l'attività musicale sarà quella di intrattenimento degli avventori durante la loro permanenza all'esterno del pubblico esercizio nell'area dove è collocata la piscina;
- dal punto di vista acustico il pubblico esercizio, è inserito in classe III – Area mista, con limiti pari a 60 dBA in periodo diurno e 50 dBA in periodo notturno; i ricettori R1, R2 e R3, più esposti alla rumorosità ambientale prodotta dalle attività del bar (rumore antropico avventori e diffusioni musicali), sono inseriti nella medesima classe III;
- gli elementi dell'impianto elettroacustico e la posizione degli stessi è rimasta la medesima di quella illustrata nella Vimpa acquisita agli atti con P.G. n. 41739/2018, come dichiarato dal TCA a pag. 5 nella relazione acquisita con P.G. n. 1401 del 12/01/2026;
- il rumore antropico dovuto alla presenza degli avventori è costituito dal vociare delle persone presenti contemporaneamente nell'area esterna sotto al portico; le stime sono state effettuate assumendo un livello di pressione sonora pari a 65 dBA per persona considerando che la metà dei presenti sia costituito da soggetti parlanti (totale 40 avventori). Il contributo complessivo dovuto ai 20 soggetti parlanti in simultanea è stato stimato in 78 dBA. L'impatto acustico associato alla presenza di un massimo di 100 avventori nell'area esterna della piscina viene valutata come trascurabile e non significativo;
- i rilievi effettuati e le successive stime hanno evidenziato che la rumorosità prodotta dall'impianto elettroacustico, opportunamente tarato per il periodo diurno con L_p massimo = 58 dB(A) e in periodo notturno L_p massimo = 46 dB(A) e dagli avventori del locale rispetta i valori limite di immissione assoluti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale (classe III), sia nel periodo diurno che notturno. Inoltre, nella condizione di massima affluenza e con l'impianto musicale regolato, risulta rispettato anche il criterio differenziale nei confronti del ricettore sensibile R1, posto in prossimità della sorgente S1;
- a seguito di tutte le stime e valutazioni effettuate il TCA assevera:
 - Come richiesto dal "Verbale di 1^a seduta della Conferenza di servizi ex art.14 ter della Legge 241/1990" del 11.11.2025 sull'impianto di diffusione sonora a servizio della zona bar della piscina (sorgente S1) è prevista l'installazione di un limitatore acustico con possibilità di programmazione oraria, appositamente tarato su uno specifico livello di pressione sonora da mantenere per il periodo diurno e per il periodo notturno. Il limitatore sarà dotato degli accorgimenti necessari ad evitare manomissioni una volta impostato;
 - Il limitatore acustico sarà tarato in modo da misurare al confine di proprietà rispetto al recettore R1, nel punto più prossimo alla sorgente S1 i seguenti valori:
Periodo diurno (dalle 9:30 alle 22): $L_p = 58$ dB(A);
Periodo notturno (dalle 22 alle 24): $L_p = 46$ dB(A).

Per quanto esposto sopra, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, esprime **PARERE TECNICO POSITIVO** [con prescrizioni]

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA ex art. 6 legge 447/95 Legge quadro sull'inquinamento acustico per la diffusione di musica di intrattenimento all'esterno del locale nella zona bar della piscina.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta LAGHI ANNA Snc di Facciolo Stefano e Facciolo Federico, per la diffusione di musica di intrattenimento all'esterno del locale nella zona bar della piscina presso l'insediamento localizzato in Via Griduzza 4 A/D – Loc. Cortile, comune di Carpi (MO), a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività del pubblico esercizio sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. La tipologia e la configurazione delle sorgenti utilizzate dal pubblico esercizio all'interno e all'esterno dei locali ove si svolge l'attività deve essere esclusivamente quella descritta e rappresentata nella documentazione d'impatto acustico redatta dal TCA Ing. Michele Gnudi agli atti del Comune con P.G. n.1401 del 12/01/2026.
2. Le diffusioni musicali devono essere effettuate:
 - a. esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'impianto descritto nella Vimpa sopra indicata, senza l'impiego di elementi e componenti aggiuntivi anche temporaneamente installati da terzi; unica eccezione può essere costituita da eventuali dispositivi per la riproduzione del suono (es. tablet, pc, ecc.) che, in ogni caso, devono essere collegati all'impianto di amplificazione e diffusione del suono in dotazione al pubblico esercizio;
 - b. esclusivamente all'esterno dei locali in uso al pubblico esercizio, presso la zona bar della piscina; condizioni d'esercizio diverse devono essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettate a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.;
 - c. esclusivamente nelle giornate indicate nella relazione suddetta e non può protrarsi, indipendentemente dagli orari di chiusura del pubblico esercizio, oltre le ore 24:00, sia nei giorni feriali che festivi;
 - d. ogni variazione di giorno e di orari deve essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettata a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.
3. Al fine di evitare il superamento dei limiti l'impianto di diffusione musicale deve essere tarato in modo da mantenere in periodo diurno un livello di pressione sonora uguale o minore di 58 dB(A) ed in periodo notturno un livello sonoro minore o uguale a 46 dBA a tal fine, visto che l'impianto è in condizioni di raggiungere livelli sonori maggiori, il titolare del pubblico esercizio deve tarare, sotto la supervisione del T.C.A. incaricato, il limitatore di segnale e dotare il dispositivo di idoneo blocco antimanomissione meccanico costituito, ad esempio, da uno sportellino con chiusura a lucchetto, in sostituzione del blocco fissato con viti. Tutte le chiavi del dispositivo di blocco devono essere conservate dal TCA incaricato dal pubblico esercizio; una copia delle chiavi deve essere consegnata al Settore Ambiente - Transizione Ecologica del Comune di Carpi, per consentire i controlli di competenza; nessun altro frequentatore del pubblico esercizio (titolare, dipendenti, artisti, avventori, manutentori. ecc.) deve avere a disposizione la chiave del dispositivo di blocco installato.
4. Eventuali DJ esterni al locale devono collegarsi direttamente al mixer per i canali destro e sinistro in quanto il limitatore di segnale deve essere posto fra il mixer e l'amplificatore.
5. Il titolare del pubblico esercizio, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP (attestata dall'avvenuta consegna della pec), deve trasmettere alla pec del Settore scrivente e ad Arpae (pec aoomo@cert.arpa.emr.it) una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:
 - a. documentazione fotografica aggiornata dei componenti dell'impianto elettroacustico installato accompagnata da planimetria dell'area con individuate le collocazioni di ciascun elemento;
 - b. la descrizione dei dispositivi installati conformemente alle prescrizioni indicate al punto 3 per mantenere il livello sonoro indicato e impedire la manomissione delle impostazioni del limitatore di segnale, accompagnata da idonea documentazione fotografica esplicativa;
 - c. indicazione del nominativo del Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta anche per i successivi adempimenti connessi all'esercizio delle sorgenti sonore;
 - d. specifica asseverazione inerente l'impossibilità di eludere, attraverso la gestione remota dell'impianto, i controlli manuali impostati sul limitatore di segnale.
6. La documentazione indicata al punto precedente, una volta acquisita formalmente agli atti, ed eventualmente sottoposta a parere di Arpae, costituisce un addendum tecnico dell'autorizzazione e,

senza necessità di rilasciare ulteriori atti, rappresenta il nuovo riferimento per l'attività di controllo esercitata dagli organi deputati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo ambientale.

7. Qualora i dispositivi antimanomissione del limitatore di segnale venissero modificati, i cambiamenti devono essere comunicati, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 5 giorni successivi alle modifiche intervenute.
8. In caso di sostituzione del TCA incaricato dalla ditta, il nominativo del nuovo tecnico deve essere comunicato, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 15 giorni successivi alla nomina del nuovo incaricato.
9. Ogni variazione dell'impianto di diffusione musicale autorizzato deve essere assoggettata, oltre che ad un nuovo intervento di taratura/regolazione, anche alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso del p.e.
 La sostituzione dei componenti che costituiscono l'impianto elettroacustico con dispositivi identici non è soggetta a presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico, ma a semplice comunicazione, sottoscritta e trasmessa, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, da parte del TCA incaricato dalla ditta; la comunicazione suddetta, tuttavia, deve essere accompagnata da specifica attestazione del TCA in merito agli interventi effettuati, ivi compresa la verifica di conformità delle regolazioni/impostazioni rispetto alla configurazione autorizzata.
10. All'interno e all'esterno del pubblico esercizio è vietato:
 - b. lo svolgimento di attività musicali del genere DJ-Set o simili che utilizzino impianti di amplificazione e diffusione diversi dall'impianto autorizzato con il presente nulla osta;
 - c. esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), Karaoke o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili). Per poter esercitare tali attività è possibile produrre istanza di modifica del presente nulla osta, previa presentazione, e positiva valutazione, di specifica documentazione d'impatto acustico che certifichi, anche per tali tipologie d'attività, il rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa.
11. Eventuali manifestazioni rumorose svolte all'aperto e classificabili come "temporanee" in base alla normativa vigente, non sono ricomprese nel presente nulla osta e devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti acustici di zona, secondo le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".
 Per garantire l'osservanza dei limiti acustici prescritti dal suddetto Regolamento, anche nel corso delle eventuali manifestazioni temporanee organizzate dal pubblico esercizio, deve essere diffusa esclusivamente musica riprodotta, assoggettando l'impianto a sistema che consenta di garantire un livello di 70 dBA in facciata degli edifici più esposti (limitatore al mixer o diffusori acustici limitati), mentre restano vietate le esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), il Karaoke, o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili), salvo dimostrazione che tali attività possono essere esercitate nel rispetto del limite acustico sopra indicato.
12. Durante le serate d'apertura l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.
 A tal fine, oltre al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, il titolare del pubblico esercizio, nelle proprie pertinenze (locali interni e spazi esterni), deve adottare protocolli gestionali e sistemi di controllo che consentano di ridurre i rumori superflui, anche a carattere impulsivo, prodotti dal comportamento dei dipendenti e degli avventori ed in particolare:
 - a. il personale deve evitare nel modo più assoluto l'impilamento dei bicchieri all'esterno o qualsiasi altra forma di urto tra vetri che possa generare fenomeni impulsivi dal punto di vista acustico;
 - b. il personale in cucina deve mantenere un tono di voce moderato evitando nel periodo notturno, per quanto possibile, rumori eccessivi;
 - c. i gestori devono effettuare un attento controllo della propria clientela evitando schiamazzi ed eccessivi toni di voce riconducendo il comportamento degli stessi entro i limiti della normale tollerabilità.

ALTRE DISPOSIZIONI

- A. il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti valutate nella Vimpa in atti del Comune di Carpi al P.G. n. 1401 del 12/01/2026 e nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate; diffusioni musicali a carattere ordinario effettuate in condizioni diverse (es. musica, anche di sottofondo, diffusa durante tutto l'arco della settimana negli orari d'apertura del p.e.), o l'utilizzo di altre sorgenti di rumore, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 (comunicazione) o comma 6 (nulla osta) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- B. Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:
1. sono applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:
 - a. per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);
 - b. per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);
 2. il verbale di accertamento della violazione è trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:
 - a. in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;
 - b. per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95.Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, può prevedere:
 - la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione temporanea o permanente degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
 - l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. modifica/potenziamento dei sistemi di contenimento del rumore, limitazioni nell'utilizzo di determinate sorgenti, ecc.);
 - la sospensione del nulla osta;
 - la revoca del nulla osta.
- C. In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, è possibile applicare la norma di cui all'art. 26 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.